

REPUBBLICA ITALIANA

02711070827

Regione Siciliana



Assessorato Salute

Dipartimento pianificazione strategica

Prot. n. SERV. 8/19019 del 01.03.2012

**OGGETTO:** Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti (STP), agli Europei non iscritti al SSN (ENI) e agli stranieri richiedenti asilo politico ed umanitario obbligatoriamente iscritti al SSN.

AI DIRETTORI GENERALI  
AZIENDE SERVIZIO SANITARIO  
REGIONALE E DEGLI IRCCS DELLA  
SICILIA  
LORO SEDI

e, p.c.

AL DIRIGENTE GENERALE  
DIPARTIMENTO ATTIVITA'  
SANITARIE E O.E.

Si porta all'attenzione delle SS. LL. che, a seguito dell'entrata in vigore della recente legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6, si rendono necessarie alcune precisazioni in ordine all'uso dei codici per l'assistenza sanitaria agli stranieri in oggetto indicati.

Relativamente agli **STP**, si invitano le SS. LL. a dare la massima diffusione agli uffici e agli operatori competenti circa l'utilizzo del **codice "X01"** per le prestazioni assistenziali sanitarie normativamente riconosciute ai soggetti di che trattasi, compresi i farmaci erogabili.

In particolare, come già indicato nella nota dipartimentale 14 dicembre 2009, prot. n. 2990, l'utilizzo del codice "X01" – secondo la nota esplicativa n. 6, riportata al n. 39 della tabella recante le esenzioni correlate allo stato di salute, di cui al D.M.

17 marzo 2008, contenente le disposizioni sul ricettario medico – “deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa”.

L’utilizzo dell’indicato codice “X01” per tutte le prestazioni è certamente coerente con quanto disposto dall’art. 43, commi 3 e 4, del D.P.R. 394/1999.

In particolare il terzo e il quarto periodo dell’art. 43, comma 3, per la fattispecie che interessa, prevede che il codice STP identifica l’assistito per tutte le prestazioni di cui all’art. 35, comma 3, del testo unico delle disposizioni sull’immigrazione, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per la fattispecie che interessa, dispone che tale codice deve essere utilizzato anche per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate. Il successivo comma 4 del predetto art. 43 pone a carico dell’Azienda sanitaria territorialmente competente gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs 286/1998, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, fatta comunque salva la successiva richiesta di rimborso al Ministero dell’interno per le prestazioni a carico dello stesso secondo la vigente normativa.

Dette previsioni, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, si riferiscono agli stranieri con codice regionale a sigla STP, non in regola con le norme sull’ingresso e sul soggiorno in territorio nazionale, che hanno attestato lo stato di indigenza con autodichiarazione presentata all’ente sanitario di riferimento.

Relativamente ai **cittadini europei** non iscritti al SSN, individuati dal **codice ENI**, privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale - coerentemente con la circolare 25 febbraio 2009, prot. n. 2293 dell’Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato e tenuto conto di quanto ivi indicato in ordine all’assimilazione del codice di esenzione con gli STP si individua - nelle more di approfondimenti e di nuove indicazioni - il medesimo **“codice X01”**.

Contrariamente a quanto avviene per le prestazioni urgenti ed essenziali, ancorché continuative, erogate ai titolari di codice STP, che vengono addebitate al Ministero dell’Interno tramite Prefettura, si rammenta però che le analoghe prestazioni erogate con codice ENI hanno una rendicontazione separata da parte delle Aziende territoriali di riferimento, atteso che rimangono a carico delle medesime Aziende al fine di permettere al Ministero della salute di porre in atto le procedure necessarie per le azioni di recupero e/o di negoziazione nei confronti degli Stati di provenienza dei cittadini europei di che trattasi.

Nelle more di approfondimenti e di nuove indicazioni, analogamente a quanto previsto per gli STP – anche l’accesso alle cure da parte degli ENI per le prestazioni urgenti ed essenziali, ancorché continuative, comprende anche i farmaci erogabili. Ed invero le prestazioni urgenti ed essenziali, ancorché continuative, sono in tal senso specificate dalla circolare del Ministero della sanità 24 marzo 2000, n. 5, e richiama-

te, con riferimento anche alla garanzia delle cure gratuite agli indigenti, dalla successiva circolare ministeriale 19 febbraio 2008, prot. DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1.

Peraltro la testé citata circolare ministeriale, per ulteriori indicazioni, richiama le circolari della Regione Marche (prot. 13/07/Sal/ass in data 4 gennaio 2008) e della Regione Piemonte (prot. 822/DA 2009 in data 09/01/2008), le quali si esprimono in termini di analogia nel riconoscimento delle prestazioni tra STP ed ENI.

L'utilizzo del suindicato codice "X01" anche per gli ENI troverebbe fondamento nelle previsioni di cui all'art. 35 del D.lgs 286/1 998 (e conseguenzialmente nell'art. 43 della normativa di attuazione di cui al D.P.R. 394/1999) invero citato anche nella circolare della Regione Marche, a sua volta richiamata nei chiarimenti ministeriali del febbraio 2008.

Fatti salvi ulteriori approfondimenti e chiarimenti, le prestazioni per gli ENI, dunque, saranno erogate, in analogia a quanto avviene per gli stranieri titolari di tessera sanitaria con codice STP, nelle sedi e con le modalità individuate dalle Aziende sanitarie provinciali.

Non è superfluo ricordare che il codice ENI deve essere utilizzato sia per la prescrizione sul ricettario regionale, sia per la rendicontazione delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate e, nell'ambito della riconosciuta copertura assistenziale, anche per l'erogazione dei farmaci prescrittibili la cui erogazione assume rilevanza autonoma (e cioè tutte le volte in cui l'intervento assistenziale di terapia farmacologica non risulti già compreso nei ricoveri ospedalieri o nei trattamenti ambulatoriali).

Relativamente ai soggetti richiedenti asilo politico ed asilo umanitario, è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico di cui al D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 42 del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 394/1999.

Come chiarito dalla circolare ministeriale 24 marzo 2000, n. 5, l'iscrizione obbligatoria al SSN e la conseguente tutela assistenziale per coloro che hanno presentato richiesta di asilo, sia politico che umanitario, copre il periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno.

Considerato che, come esplicitamente chiarito dalla suindicata circolare ministeriale del 2000, riguardo ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, equiparati ai cittadini italiani - in considerazione dell'impossibilità di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta di asilo - le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.

Conseguenzialmente, in ragione dell'asserito diritto all'esenzione per la categoria di che trattasi - per tutte le prestazioni assistenziali normativamente riconosciute a detta categoria, compresi i farmaci erogabili - ugualmente si individua, in via temporanea, l'uso del codice di esenzione "X01", nelle more di approfondire o individu-

are altra codifica di esenzione, eventualmente anche a seguito di chiarimenti da richiedere ai competenti Organi centrali.

Il Dirigente dell'A.I. 4  
"Sistemi informativi"  
(Dott. Sergio Buffa)

Il Dirigente del Servizio 5  
"Economico finanziario"  
(Dott. Salvatore Sammartano)

Il Dirigente del Servizio 8  
"Programmazione territoriale"  
(Dott. Giuseppe Noto)



Il Dirigente generale  
(Dott. Maurizio Guizzardi)